

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO

Art. 1

È istituito nel Comune di Castione della Presolana il Comitato di Gemellaggio con il compito di instaurare una relazione intercomunale con Enti territoriali di altri Paesi nello spirito del "Giuramento della fraternità europea" mantenendo un legame permanente fra le Municipalità e sviluppare un sentimento vivo che abbia come obiettivo la fondazione di una Unità Europea.

Tale Comitato avrà il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere più funzionale le attività del gemellaggio con istituzioni municipali di altri Paesi sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni proprie del gemellaggio e ad una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie Associazioni, Organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, etc.

Art. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel Bilancio di previsione annuale, un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo ed altre fonti da stabilire.

Art. 3

Il comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina a tale fine le varie componenti della comunità locale.

Art. 4

Il Comitato di 15 membri è composto da rappresentanti del Consiglio Comunale tra cui il Sindaco o suo delegato, rappresentanti delle categorie economiche, della Scuola, di Istituzioni culturali, sportive e turistiche, di altre Associazioni ed organismi. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Sindaco.

Art. 5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- il Presidente, scelto tra i rappresentanti della Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso;
- un Vice Presidente;
- un Segretario;
- due membri.

Art. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria entro il 31 dicembre, per proporre alla Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per eventuali modifiche ed integrazioni.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti ed in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Art. 10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivare ragioni di urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera dei dipendenti del Comune.

Art. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.